

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

286 – 31240 / 2017

N. emanazione - protocollo / anno

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 14-4232 DEL 4/2/2016 E S.M.I. –
PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES DEL D.LGS.
152/2006 E S.M.I.**

SOCIETÀ: General Fusti S.r.l.

SEDE LEGALE:

e OPERATIVA: Strada del Francese 141/20 – 10156 Torino

P.IVA: 02999260017

POS. n. 008422

La Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 14-4232 del 4/2/2016 è stata rilasciata alla Società General Fusti S.r.l. una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a seguito di modifica sostanziale dell'installazione esistente di Strada del Francese 141/20 a Torino. Presso l'installazione la Società svolge attività di trattamento chimico fisico biologico di rifiuti liquidi ed altre attività accessorie. Come previsto dalla vigente normativa, l'AIA rilasciata sostituisce, tra l'altro, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività autorizzata: nell'allegato all'AIA sono, pertanto, descritti i sistemi e gli impianti di abbattimento degli aeriformi e sono individuate specifiche prescrizioni cui attenersi nell'esercizio dell'attività;
- con Determinazione Dirigenziale n. 195-18186 del 27/7/2016, l'AIA è stata modificata relativamente ad alcuni aspetti non sostanziali;
- in data 20/7/2017, con nota di prot. Città Metropolitana di Torino (nel seguito indicato per Brevità come prot. C.M.T.) n. 89323, la General Fusti S.r.l. ha trasmesso una comunicazione di modifica non sostanziale consistente in una razionalizzazione delle reti di aspirazione degli aeriformi a servizio dell'installazione ed all'introduzione di un dispositivo di ossidazione termica (Rigenerative Thermal Oxydiser siglabile RTO) ed alla copertura del comparto biologico. Tali interventi sono stati proposti per la mitigazione dell'impatto odorigeno derivante dall'installazione;
- in data 26/7/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 91486, il Servizio in intestazione ha informato la General Fusti S.r.l. del fatto che le modifiche comunicate, in quanto migliorative della situazione esistente, sono non sostanziali e che intendeva procedere all'aggiornamento dell'AIA rilasciata come previsto all'art. 29 *nonies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in data 28/7/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 92753, è stata indetta una Conferenza dei Servizi per l'esame delle modifiche comunicate ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., la cui prima seduta è stata

fissata per il 6/9/2017;

- in data 6/9/2017 si è svolta la seduta di Conferenza dei Servizi. Durante la riunione i soggetti convocati hanno ritenuto necessario apportare alcune variazioni al progetto presentato oltre all'invio di alcune integrazioni di dettaglio in aggiunta a quanto trasmesso. Le richieste della Conferenza sono state riassunte nella nota del 11/9/2017, di prot. C.M.T. n. 106080, con la quale è stato trasmesso il verbale della seduta;
- in data 30/10/2017 con nota di prot. C.M.T. n. 129879, la General Fusti S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza dei Servizi, proponendo delle modifiche al progetto trasmesso per la copertura del comparto biologico;
- in data 2/11/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 132200, è stato richiesto un parere in merito alla integrazioni trasmesse dalla Società ad ARPA Dipartimento di Torino e al Servizio Qualità dell'Aria della Città Metropolitana, assegnando il termine del 6/11/2017 per l'inoltro di eventuali osservazioni;
- in data 3/11/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 132546, sono state richieste alla General Fusti S.r.l. alcune ulteriori integrazioni sulla documentazione trasmessa. In particolare sono state chieste precisazioni in merito al progetto definitivo della copertura del biologico ed alla posizione dell'intervento rispetto agli adempimenti in materia edilizia;
- in data 8/11/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 134814, l'ARPA Dipartimento di Torino ha trasmesso il proprio parere di merito ritenendo le integrazioni fornite esaustive rispetto a quanto richiesto;
- in data 8/11/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 134884, la General Fusti S.r.l. ha trasmesso le ulteriori integrazioni richieste;
- in data 14/11/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 137646, il Servizio Qualità dell'Aria dell'Ente Scrivente ha trasmesso le prescrizioni da inserire nel provvedimento di aggiornamento dell'AIA per gli aspetti di competenza;

PREMESSO inoltre che:

- con l'AIA n. 14-4232 del 4/2/2016 sono stati fissati alcuni adempimenti specifici a carico della Società, finalizzati alla mitigazione delle emissioni odorigene derivanti dall'installazione, tra cui la copertura fissa del comparto biologico: per la realizzazione di tale intervento nell'AIA è stato fissato il termine del 31/3/2017. Tali adempimenti sono stati considerati necessari e preventivi all'aumento di potenzialità di trattamento concesso con l'AIA rilasciata;
- stante il ripetersi di fenomeni di emissioni odorigene, con Determinazione Dirigenziale n. 115-6909 del 8/5/2017, è stato emanato un provvedimento di diffida ai sensi dell'art. 29 *decies* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con il quale:
 - si disponeva l'invio entro il termine del 15/5/2017 del progetto per la copertura del comparto biologico, non avendo la Società provveduto entro il termine assegnato con l'AIA n. 14-4232 del 4/2/2017;
 - si stabiliva, quale misura complementare all'esercizio, la sospensione del conferimento di alcune

tipologie di rifiuti considerate critiche dal punto di vista olfattivo, sino all'avvenuta realizzazione della copertura del biologico ed alle verifiche richieste sul sistema di aspirazione a servizio degli impianti;

- in data 12/5/2017, con nota di prot. C.M.T. 60476 del 17/5/2017, la General Fusti S.r.l. ha trasmesso una relazione tecnica contenente la descrizione delle modalità con cui intendeva adempiere alla prescrizione sopra mezionata;
- con nota del 30/5/2017, di prot. C.M.T. n. 65573, il Servizio in intestazione ha comunicato alla General Fusti S.r.l. che la realizzazione delle opere proposte era subordinata all'ottenimento di un provvedimento di aggiornamento dell'AIA, da emanarsi a seguito di apposita comunicazione di modifica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- in data 20/7/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 89325, la General Fusti S.r.l. ha richiesto una deroga parziale alle misure complementari per l'esercizio individuate nel provvedimento di diffida. In particolare la Società ha proposto il reinserimento di alcuni quantitativi limitati di rifiuti identificati con parte dei CER sospesi: tale proposta è stata accolta, dopo aver acquisito parere favorevole da parte di ARPA Dipartimento di Torino, con Determinazione Dirigenziale n. 174-17588 del 7/7/2017;
- nel corso della seduta di Conferenza dei Servizi del 6/9/2017, la Società ha dichiarato di non voler più realizzare il progetto di copertura del biologico così come ipotizzato nella relazione tecnica del 12/5/2017, di prot. C.M.T. 60476 del 17/5/2017, impegnandosi a trasmettere un nuovo progetto contestualmente all'invio della documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza per il progetto relativo ai sistemi di aspirazione e abbattimento degli aeriformi;
- sempre nel corso della seduta di Conferenza dei Servizi del 6/9/2017, la Società ha depositato alcune ulteriori comunicazioni di modifica relative in particolare:
 - all'introduzione di due nuovi codici CER da inserire nell'elenco delle tipologie autorizzate presso l'installazione;
 - alla modifica delle concentrazioni massime ammissibili in vasca di equalizzazione a monte del comparto biologico;
 - alla revisione delle misure complementari all'esercizio imposte con il provvedimento di diffida n. 115-6909 del 8/5/2017. La Società, in particolare, ha richiesto di reintrodurre senza limiti quantitativi i rifiuti già oggetto di deroga di cui alla D.D. n. 174-17588 del 7/7/2017;

CONSIDERATO CHE:

- le modifiche comunicate dalla General Fusti S.r.l. si configurano come varianti non sostanziali all'installazione: seppur relative ad interventi significativi si riferiscono a migliorie potenzialmente in grado di ridurre le emissioni provenienti dall'installazione. Gli interventi non rientrano, pertanto, nella definizione di modifica sostanziale riportata all'art. 5 comma 1 lett. *l-bis* del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- gli interventi proposti non determinano la variazione dei quantitativi di rifiuti trattati e non rientrano all'interno di una delle categorie progettuali per le quali la normativa vigente prevede

l'espletamento delle procedure in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

- Dall'istruttoria tecnica e amministrativa svolta è emerso quanto segue:

1. interventi di razionalizzazione delle reti di aspirazione ed introduzione del RTO quale impianto di abbattimento.

La finalità degli interventi proposti è quella di migliorare l'efficienza delle reti di aspirazione assicurando un'efficace captazione delle emissioni diffuse e di dotare l'impianto di un sistema di abbattimento in grado di ridurre l'impatto odorigeno dell'installazione. Per rispondere a questo duplice obiettivo, la Società ha scelto di intervenire sulle reti di aspirazione e di introdurre un dispositivo di ossidazione termica (Regenerative Thermal Oxydiser-RTO) per il trattamento delle emissioni più "cariche" dal punto di vista odorigeno, in sostituzione dell'attuale impianto di abbattimento che utilizza la tecnologia del lavaggio ad umido (scrubber ad umido triplo stadio) combinata ad un trattamento ad ozono;

- l'RTO è una tecnologia contemplata come BAT nel BRef Europeo di riferimento "*Waste Treatment Industries- August 2006*". In particolare la BAT 70 prevede di ridurre le emissioni di odore da impianti di trattamento meccanico biologico di rifiuti sino ad un range compreso 500 e 6000 UO_E/m³, attraverso il contenimento delle emissioni diffuse anche attraverso l'impiego di un RTO. Per quanto riguarda l'efficacia nella rimozione dei Composti Organici Totali (COT) il confronto tra le varie tecniche di abbattimento contenuto nel documento Europeo mostra come, rispetto ad altre soluzioni, l'RTO sia caratterizzato da una buona flessibilità, una buona resa di abbattimento e *cross media effects* (c.d. effetti incrociati n.d.r) accettabili. Quanto proposto dalla General Fusti S.r.l. è, pertanto, in linea con il contenuto dei documenti europei cui si deve fare riferimento in attesa dell'emanazione delle *BAT Conclusions*. Sotto il profilo squisitamente tecnico, l'introduzione dell'RTO dovrebbe essere maggiormente efficace, rispetto al sistema attuale, nell'eliminazione degli inquinanti responsabili delle emissioni odorigene dal momento che la resa di abbattimento non è influenzata dalle proprietà chimiche delle sostanze presenti nel flusso emissivo ma è unicamente dipendente dalla loro ossidabilità termica;

- in fase istruttoria si è prestata particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- parametri di processo dell'RTO (temperatura e tempo di residenza in camera di combustione), chiedendo garanzie progettuali in merito al loro corretto mantenimento a valori tali da scongiurare il rischio di formazione di microinquinanti organici (PoliCloroDibenzoDiossine – PCDD e PoliCloroDibenzoFurani –PCDF) nel flusso di aria derivante dal trattamento emesso in atmosfera. In merito, in recepimento delle osservazioni della Conferenza dei Servizi, la General Fusti S.r.l. ha rivisto il progetto originariamente presentato fissando la temperatura di esercizio dell'RTO a 850° per un tempo di residenza superiore ad 1 s. Tali parametri di progetto, se correttamente mantenuti, offrono sufficienti garanzie in ordine all'assenza di microinquinanti organici (PCDD e PCDF) in relazione ai tenori di composti clorurati attesi nell'aria da trattare. Per verificare in fase operativa il corretto mantenimento delle condizioni di esercizio e la coerenza delle stime effettuate dalla Società sul tenore di composti alogenati, si ritiene opportuno prevedere il rilevamento periodico dei microinquinanti organici con le frequenze stabilite nel quadro emissivo che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- sistemi di controllo dell’RTO, con particolare riferimento alle sonde per il rilevamento e la *registrazione in continuo* di: temperature in camera di combustione (mediante tre termocoppie con registrazione sia del singolo valore rilevato che del valore medio, e corrispettivi segnali di allarme), posizione delle valvole di inversione ciclo afferenti a ciascuna torre refrattaria, stato di funzionamento dei ventilatori degli effluenti inquinati e dell’aria comburente, perdite di carico nel filtro statico a monte dell’RTO, posizione della valvola di by-pass;
- adozione di procedure per il corretto mantenimento dell’efficienza dell’RTO, mediante attività periodiche di verifica dei principali elementi costitutivi dell’impianto, manutenzioni periodiche programmate dei letti ceramici nonché le tempistiche di intervento in caso di manutenzioni straordinarie;
- individuazione preventiva delle condizioni diverse dal normale funzionamento (guasti, malfunzionamenti o manutenzioni programmate) e valutazione delle misure tecniche e gestionali da apportare all’installazione per limitare il più possibile le emissioni odorigene in queste situazioni. Il proponente, in accoglimento delle richieste della Conferenza dei Servizi, ha previsto che in caso di fuori servizio dell’impianto di post-combustione, le torri di lavaggio acido-base verranno impiegate quale sistema di abbattimento di emergenza degli effluenti inquinanti con la contestuale adozione di alcune misure gestionali quali il fermo della sezione di trattamento chimico-fisico e contemporaneo divieto di trattamento di reflui particolarmente odorigene nonché la riduzione della portata aspirata dalle sezioni di trattamento fino a consentire un tempo di contatto degli effluenti nelle torri di lavaggio superiore a due secondi;
- con il proprio parere del 8/11/2017 di prot. C.M.T. n. 134814, ARPA Dipartimento di Torino si è espressa favorevolmente in merito agli aspetti sopra esposti, riservandosi di operare delle prove di funzionamento dei sistemi di controllo dell’RTO e verificando in fase operativa il rispetto degli intendimenti progettuali dichiarati, ritenendo elementi tecnici fondamentali per l’efficienza del sistema la temperatura della camera e la velocità degli aeriformi per la convalida del tempo di permanenza;

2. progetto per la copertura fissa dell’impianto biologico.

- Con il progetto presentato in data 12/5/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 60476, la General Fusti S.r.l. ha proposto la copertura del comparto biologico dell’installazione attraverso la realizzazione di un capannone le cui arie sarebbero state aspirate ed inviate ad un impianto di abbattimento dedicato. Come dichiarato nel corso della seduta del 6/9/2017, la Società ha ritenuto che tale opzione non fosse la migliore attuabile e, conseguentemente, ha rivisto il progetto presentato inoltrando una nuova proposta progettuale con la documentazione integrativa del 30/10/2017 di prot. C.M.T. n. 129879 così come successivamente integrata in data 8/11/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 134884. Il nuovo progetto prevede l’esecuzione dei seguenti interventi:

- il rifacimento della chiusura orizzontale delle vasche in cemento armato dell’impianto di trattamento acque;
- il completamento della schermatura del volume soppalcato contenente il flottatore;
- la riqualificazione dell’area fanghi;
- la realizzazione di un basamento in cemento armato per impianti connessi al post

combustore.

Non è, quindi, più prevista la realizzazione di un capannone a copertura degli impianti. L'ARPA, Dipartimento di Torino, con il proprio parere del 8/11/2017 di prot. C.M.T. n. 134814, ha ritenuto la nuova proposta progettuale adeguata a svolgere le funzioni di controllo della diffusione degli inquinanti che possono originarsi dal trattamento.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura edilizia, con la documentazione integrativa del 8/11/2017, di prot. C.M.T. n. 134884, la Società ha dichiarato di provvedere separatamente all'acquisizione dei titoli eventualmente necessari di competenza del Comune di Torino. Il presente provvedimento non costituisce, pertanto, titolo abilitativo dal punto di vista edilizio e la realizzazione dei lavori sopra descritti è subordinata all'ottenimento dei permessi dovuti ai sensi della normativa vigente di competenza comunale.

Resta confermato quanto contenuto in AIA in merito all'incremento di potenzialità, che è subordinato alla realizzazione degli interventi sulle reti e sull'impianto di abbattimento e di copertura del comparto biologico.

3. altre modifiche non sostanziali proposte

- con la documentazione integrativa depositata nel corso della seduta di Conferenza dei Servizi del 6/9/2017, la Società ha chiesto l'eliminazione dei vincoli quantitativi al conferimento di alcuni rifiuti presso l'installazione, imposti quale misura complementare all'esercizio dell'attività nelle more della realizzazione della copertura del comparto biologico, con il provvedimento di diffida n. 115-6909 del 8/5/2017 già rettificata con D.D. n. 174-17588 del 7/7/2017. In merito, considerando i miglioramenti nella gestione dell'impianto e l'assenza di molestie odorigene si ritiene di poter accogliere la richiesta della Società. Le misure complementari imposte con l'atto di diffida sopra citato vengono, pertanto, aggiornate:

- mantenendo la limitazione per i CER appartenenti al capitolo 07, ad eccezione dei seguenti CER 070101*, 070201*, 070301*, 070501*, 070601*, 070611*, 070612, 070701*, che potranno essere trattati in impianto limitatamente al quantitativo massimo di 100 Mg/mese, corrispondenti a circa 25 Mg/settimana. Detti rifiuti non devono provenire da impianti di gestione rifiuti;
- mantenendo la sospensione dei CER 040103*, 040114*, 160305*, 160303;
- eliminando la limitazione sui codici appartenenti al capitolo 08 che potranno essere trattati in impianto solo se non provenienti da impianti di gestione rifiuti.

Il Servizio in intestazione si riserva di reintrodurre le misure complementari derogate o di introdurne di nuovo al verificarsi di emissioni odorigene riconducibili all'attività oggetto della presente autorizzazione;

- con la documentazione integrativa depositata nel corso della seduta di Conferenza dei Servizi del 6/9/2017, la General Fusti S.r.l. ha richiesto l'introduzione nell'elenco delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto chimico fisico biologico di due nuove tipologie di rifiuti costituite da rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per il trasporto e stoccaggio appartenenti al capitolo 16.07. Tali rifiuti saranno destinate al trattamento più idoneo in funzione delle loro caratteristiche qualitative definite in fase di omologazione e accettazione, secondo le procedure già in essere

presso l'impianto. Ciò premesso la proposta di General Fusti S.r.l. si ritiene accettabile: ovviamente, nel caso in cui i rifiuti in argomento provengano da impianti di gestione rifiuti, gli stessi devono essere sottoposti alla verifica analitica ad ogni singolo conferimento come già disposto in AIA;

- alla documentazione integrativa consegnata nel corso della seduta di Conferenza, la General Fusti S.r.l. ha allegato una relazione tecnica contenente una proposta di variazione dei carichi massimi ammissibili all'impianto biologico. L'AIA n. 14-4232 del 4/2/2017, individua infatti dei limiti massimi ammissibili nel liquame inviato nella vasca di equalizzazione del comparto biologico, stabiliti sulla base delle previsioni progettuali elaborate dall'azienda che prevedevano una concentrazione massima di COD pari a 7500 mg/l e di TKN (Azoto Totale) pari a 200 mg/l. Con la relazione trasmessa recentemente, la Società propone dei valori sensibilmente più alti (14500 mg/l di COD e 700 mg/l di TKN). Dal punto di vista teorico, il contenuto della relazione è condivisibile: tuttavia, in via cautelativa si ritiene necessario che l'aumento del carico massimo ammissibile sia subordinato alla realizzazione degli interventi di copertura del biologico, di razionalizzazione delle reti di aspirazione e di modifica degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera;

- in data 17/8/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 98557, la General Fusti S.r.l. ha trasmesso una proposta di procedura di omologazione e accettazione dei rifiuti in ingresso all'installazione. Con nota del 25/10/2017, di prot. C.M.T. n. 127866, il Servizio scrivente, sentita nel merito ARPA, ha chiesto alcune rettifiche a detta procedura che, una volta recepite, la rendono condivisibile.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, che riassumono le decisioni della Conferenza dei Servizi, si ritiene di poter accogliere le richieste avanzate dalla General Fusti S.r.l. ed all'aggiornamento dell'AIA vigente.

RILEVATO che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 29 *nonies* del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, fatta salva l'interruzione dei termini disposta all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i.. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;
- le modifiche non sostanziali oggetto del presente provvedimento non determinano un aumento dei quantitativi di riferimento per il calcolo delle garanzie già prestate per l'esercizio dell'attività: non è, pertanto, necessario apportare integrazioni;

RITENUTO pertanto di:

- prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla General Fusti S.r.l. con nota del 20/7/2017 di prot. C.M.T. n. 89323, così come successivamente integrate con nota del 11/9/2017, di

prot. C.M.T. n. 106118 e con nota del 8/11/2017 di prot. C.M.T. n. 134884;

- aggiornare, conseguentemente, il provvedimento di AIA rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 14-4232 del 4/2/2017 e s.m.i. al fine di adeguarlo alle variazioni intervenute per effetto del presente atto, descritte in dettaglio nell'allegato che ne costituisce parte integrante;
- stabilire alcuni adempimenti specifici a carico del gestore preliminari e complementari alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- confermare, nelle more della realizzazione degli interventi di copertura del comparto biologico, di razionalizzazione delle reti di aspirazione e di installazione dell'RTO, le misure complementari all'esercizio dell'attività individuate con la diffida n. 115-6909 del 8/5/2017 così come modificate dal presente provvedimento;
- far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 14-4232 del 4/2/2016 e.s.m.i.

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA:

1. di prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla General Fusti S.r.l. con nota del 20/7/2017 di prot. C.M.T. n. 89323, così come successivamente integrate con nota del 11/9/2017, di prot. C.M.T. n. 106118 e con nota del 8/11/2017 di prot. C.M.T. n. 134884;
2. di aggiornare, conseguentemente, il provvedimento di AIA rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 14-4232 del 4/2/2017 e s.m.i. al fine di adeguarlo alle variazioni intervenute per effetto del presente atto, descritte in dettaglio nell'allegato che ne costituisce parte integrante;
3. di stabilire alcuni adempimenti specifici a carico del gestore preliminari e complementari alla

realizzazione delle modifiche comunicate;

4. di confermare, nelle more della realizzazione degli interventi di copertura del comparto biologico, di razionalizzazione delle reti di aspirazione e di installazione dell'RTO, le misure complementari all'esercizio dell'attività individuate con la diffida n. 115-6909 del 8/5/2017 così come modificate dal presente provvedimento;

5. di far salvo in ogni altra parte il contenuto della D.D. n. 14-4232 del 4/2/2016 e.s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 14/11/2017

RM/GDA

La Dirigente del Servizio
(ing. Sandra BELTRAMO)

Il presente file, sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'Archivio della Città Metropolitana di Torino.

L'imposta di bollo sulla presente copia conforme all'originale è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642, su autorizzazione n. 2/2002 rilasciata dall' Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 in data 09/01/2002, nella misura di Euro 16,00 a foglio, ai sensi dell'art. 7-bis, del comma 3 del Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla Legge 24 giugno 2013, n. 71.

Sono altresì assolti in modo virtuale i diritti di segreteria quantificati complessivamente in Euro 0,52 a foglio.

Torino, 14 Novembre 2017

La Dirigente del Servizio
Ing. Sandra BELTRAMO
(firmato digitalmente)

ADEMPIMENTI SPECIFICI.

1.1) La data di inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi approvati con il presente provvedimento dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno quindici giorni all'Ente scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Torino. Alla comunicazione di inizio lavori deve essere allegata la seguente documentazione

- estremi del permesso a costruire o di altro titolo abilitativo in materia edilizio necessario per la realizzazione delle opere, qualora previsto dalla normativa vigente;
- cronoprogramma dei lavori che dovrà essere aggiornato tempestivamente in caso di variazioni, contenente il dettaglio delle fasi realizzative e gli accorgimenti tecnici e gestionali che verranno adottati per garantire anche in fase di costruzione la captazione, il convogliamento ed il trattamento delle emissioni provenienti dall'installazione;

1.2) la data di fine lavori dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno quindici giorni all'Ente scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Torino. Entro il termine di trenta giorni dalla data di fine lavori dovrà essere trasmessa apposita relazione di collaudo delle opere realizzate, a firma di tecnico abilitato ed iscritto a competente Ordine o Collegio;

1.3) per la messa in esercizio degli impianti vale quanto disposto nella sezione " PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA";

1.4) prima della messa in esercizio degli impianti dovrà essere effettuata una valutazione del rischio incendio derivante dagli impianti di nuova realizzazione. Nel caso in cui da tale verifica dovesse emergere un aggravio del carico d'incendio dell'installazione, il Gestore dovrà adempiere a quanto disposto in merito dal D.P.R. 151/2011 e s.m.i.;

1.5) nelle more della realizzazione degli interventi approvati con il presente provvedimento si confermano le misure complementari all'esercizio imposte con il provvedimento di diffida n. 115-6909 del 8/5/2017 modificate come segue:

- nel periodo transitorio, sino alla messa a regime del nuovo impianto di abbattimento delle emissioni conseguente agli interventi di razionalizzazione delle reti e della realizzazione della copertura fissa del comparto biologico così come descritta in premessa, il Gestore deve adottare le seguenti misure complementari all'esercizio:

1. limitare il trattamento dei rifiuti appartenenti al capitolo 07- rifiuti dei processi chimici organici pari a 100 Mg/mese corrispondenti a circa 25 Mg/settimana ai seguenti CER: 070101*, 070201*, 070301*, 070501*, 070601*, 070611*, 070612, 070701* e solo se non provenienti da impianti che effettuano operazioni di gestione rifiuti;

2. sospendere il conferimento/trattamento dei CER:040103*, 040214*, 160305*, 160303;

1.6) l'aumento di potenzialità di trattamento autorizzato con l'AIA n. 14 – 4232 del 4/2/2016 e s.m.i. è subordinato alla realizzazione degli interventi approvati con il presente provvedimento, ed alla messa a regime degli impianti di trattamento emissioni come già disposto in allora nel medesimo provvedimento;

1.7) i lavori previsti dal presente provvedimento dovranno essere realizzati entro dodici mesi a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento.

All'allegato che costituisce parte integrante dell'AIA n. 14-4232 del 4/2/2017 e s.m.i. sono apportate le modifiche elencate nel seguito.

Alla tabella riportata al punto 1.5) – TIPOLOGIE DI RIFIUTI sono aggiunte le seguenti righe:

CER	Descrizione	Serbatoi di immagazzinamento	Linee di trattamento									
			EP	ER	AI	AO	AC	AF	EV	F	UASB	
160708*	Rifiuti contenuti	EP1-EP2-ER1	X	X						X		
160709*	Rifiuti contenenti altre sostanze pericolose	AO1-AO2-AO4-AI1-AI2A-AI2B			X	X				X		X

A decorrere dalla data di messa a regime degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera nella configurazione progettuale approvata con il presente provvedimento e solo a seguito dell'avvenuta realizzazione degli interventi di razionalizzazione delle reti di aspirazione e di copertura dell'impianto biologico, la prescrizione riportata al punto 2.18) sezione 2 dell'allegato all'AIA n. 14-4232 del 4/2/2017 e s.m.i. è sostituita con quanto segue:

2.18) per assicurare le condizioni ottimali di funzionamento e garantire il mantenimento delle condizioni operative progettuali, dovranno essere condotte analisi giornaliere atte a verificare il rispetto dei seguenti limiti nel refluo contenuto nella vasca di equalizzazione a monte del comparto biologico:

Parametro	Concentrazione limite ¹
COD	14500 mg/l
TKN	700 mg/l
Rapporto BOD ₅ /COD	0.5
Boro	20
CrVI	2 mg/l

I risultati di dette analisi dovranno essere tenute a disposizione degli Organi di Vigilanza e Controllo presso l'installazione;

Nei medesimi termini previsti per la prescrizione di cui al punto 2.18), la SEZIONE 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA dell'allegato all'AIA n. 14-4232 del 4/2/2017 e s.m.i. è sostituita interamente con quanto riportato nel seguito.

¹ I presenti valori limite sono stabiliti sulla base dei dati di contenuti nella relazione tecnica "Analisi impianto biologico-Variazioni carichi COD e Azoto" di cui alla nota 2017/1641 del 6/9/2017 – prot.C.M.T.106118 del 11/9/2017 depositata nel corso della seduta di Conferenza dei Servizi del 6/9/2017.

SEZIONE 4 – PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1) Gli impianti devono essere realizzati e gestiti in modo tale da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione. In condizioni diverse dal normale esercizio vale quanto disposto allo specifico paragrafo;

4.2) i valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni allegato alla presente sezione rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso degli inquinanti che possono essere emessi in atmosfera nell'esercizio delle attività autorizzate con il presente provvedimento;

4.3) il gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali necessari ad evitare o, qualora ciò non sia tecnicamente possibile, ridurre le emissioni diffuse provenienti dall'installazione prevedendone il loro convogliamento se tecnicamente fattibile;

4.4) per le finalità di cui al punto precedente, il gestore è tenuto a:

a. disporre periodiche procedure di verifica del mantenimento dell'efficacia di aspirazione delle singole linee afferenti all'RTO, mediante controllo **almeno una volta l'anno** in situ, con strumentazione tarata, della depressione di progetto (pari a 250 mm H₂O, come riportata a pag. 7 di 10) alla bocca dei ventilatori V-01 e V-02, e, se opportuno, disporre operazioni straordinarie di pulizia e manutenzione delle cappe aspiranti;

b. verificare almeno una volta all'anno il funzionamento secondo le specifiche progettuali dei ventilatori V-01 V-02 e disporre eventuali opportune manutenzioni straordinarie degli organi di movimento (cinghie, motore, girante, cuscinetti, etc.)

c. installare un **sistema di allarme** sul ventilatore di aspirazione V-01 afferente al parco serbatoi e all'impianto chimico-fisico (linee 1+2) e uno sul ventilatore di aspirazione V-02 afferente all'impianto biologico esistente e futuro (linee 3+4), che segnali la loro avaria ad un operatore capace di intervenire per ripristinarne il funzionamento;

d. disporre la predisposizione di una o più prese di campionamento per la verifica della portata secondo norma UNI sul condotto che raccoglie gli effluenti delle linee 1 + 2 ed una sul condotto che raccoglie gli effluenti delle linee 3 + 4;

e. disporre la registrazione degli interventi di **manutenzione e controllo** di cui alle precedenti lettere a. e b. nonché degli **eventi di avaria** di cui alla precedente lettera c. sul registro di cui al successivo punto 4. 31 entro la fine della giornata in cui sono avvenuti.

AVVIAMENTO DEGLI IMPIANTI

4.5) la data di avviamento degli impianti nuovi e/o modificati (camini 11B, 12, 14, 15 e 15 bis) deve essere comunicata all'Ente scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Torino con un anticipo di almeno quindici giorni, secondo quanto stabilito dall'art. 269 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro **sessanta** giorni dalla data di avviamento di cui sopra;

4.6) per i camini sopra indicati, il gestore dovrà disporre l'effettuazione degli **autocontrolli iniziali** previsti all'art. 269 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. A tal fine, entro i trenta giorni successivi alla data di messa a regime (periodo di marcia controllata), il gestore deve effettuare **due**

rilevamenti delle emissioni in **due giorni non consecutivi** determinando tutti i parametri riportati nel Quadro Emissioni, con le metodiche previste al successivo punto **4.12**).

4.7) gli altri camini riportati nel Quadro Emissioni si considerano esistenti ai fini degli adempimenti di cui all'art. 269 comma 6 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

4.8) i risultati degli autocontrolli **iniziali** devono essere trasmessi all'Ente scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune di Torino entro sessanta giorni dalla data di effettuazione. Per la presentazione dei risultati deve essere utilizzato il modello CONTR.EM, adottato dalla Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 e disponibile sul sito internet istituzionale www.cittametropolitana.torino.it/ambiente;

MONITORAGGIO E CONTROLLI PERIODICI ALLE EMISSIONI

4.9) il gestore deve procedere al rilevamento periodico degli effluenti gassosi, nelle più gravose condizioni di esercizio, rilevando i parametri riportati nel Quadro Emissioni, con la frequenza ivi riportata (colonna "Frequenza Autocontrolli"). La frequenza di effettuazione degli autocontrolli (anche per i camini considerati esistenti) decorre dalla data di effettuazione degli autocontrolli iniziali di cui al precedente punto **4.5**);

4.10) la data di effettuazione degli autocontrolli periodici deve essere comunicata con un anticipo di almeno quindici giorni all'Ente scrivente, all'ARPA Dipartimento di Torino. È consentito al gestore per motivate ragioni legate all'attività dello stabilimento o metereologiche, differire i termini sopra stabiliti, inviando preventivamente apposita comunicazione all'Ente scrivente e al Dipartimento ARPA di Torino, in cui devono essere riportate le motivazioni che hanno causato il differimento, le eventuali azioni intraprese (se pertinenti) e le nuove date in cui saranno effettuati i campionamenti. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione degli autocontrolli è il 30 giugno (se la periodicità cade nel primo semestre dell'anno) o il 31 dicembre (se la periodicità cade nel secondo semestre dell'anno);

4.11) i risultati degli autocontrolli periodici devono essere trasmessi con le modalità e le tempistiche riportate al punto **5.1.3** della sezione 5 dell'allegato all'AIA n. 14-4232 del 4/2/2016 e s.m.i.;

4.12) per l'effettuazione degli autocontrolli **iniziali e periodici** devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo dei vari parametri prescritti nel Quadro Emissioni sono quelli riportati nella tabella che segue:

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO/ISTISAN
NO _x (come NO ₂)	UNI 10878:2000 – UNI EN 14792 :2006	ISO 10849:1996
CO	UNI EN 15058:2006	ISO 12039:2001
SO _x	UNI EN 14791:2006	ISO 11632:1998
HCl	UNI EN 1911 :2010	ISTISAN 98/2
HF come fluoruri	UNI 10787	ISTISAN 98/2
Polveri totali	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006

PCDD/PCDF	UNI EN 1948 : 1,2,3 :2006	
C.O.T/C.O.T.N.M	UNI EN 12619 :2013	
NH ₃	UNICHIM 632 Man. 122:1986	
H ₂ S	NIOSH 6013:1994	
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

Il gestore può utilizzare metodi differenti da quelli indicati purchè garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata. L'impiego di metodiche analitiche diverse rispetto a quelle sopra riportate deve essere preventivamente validato da ARPA;

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

4.13) I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere previsti di idonee prese dotate di opportuna chiusura, per la misura ed il campionamento degli stessi. Devono essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

4.14) la sigla identificativa dei punti di emissione indicata nel quadro emissioni deve essere riportata in modo visibile sui rispettivi camini;

4.15) al fine di favorire la dispersione delle emissioni in atmosfera, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto ad eccezione dei camini non soggetti ad autorizzazione. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;

4.16) tutte le tubazioni di convogliamento delle emissioni in atmosfera a servizio degli impianti dell'installazione devono essere mantenute in efficienza e a tal fine sottoposte a periodici interventi manutentivi al fine di garantirne nel tempo la funzionalità.

PRESCRIZIONI PER SPECIFICI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

RTO – Regenerative Thermal Oxydiser

4.17) il dimensionamento delle camere di combustione deve consentire che gli effluenti permangano nella camera per un **tempo non inferiore ad 1 s a temperatura non inferiore a 850° C**

4.18) Le temperature all'interno delle camere di combustione devono essere **monitorate e registrate in continuo** su supporto informatico che non sia modificabile da operatore; con riferimento al disegno numero 260189 (rev. 2) recante P&ID, le misurazioni da registrare sono quelle relative alle **sonde TE101, TE201, TE301**, che dovranno essere interfacciate con apposito **segnalatore di allarme** di alto/basso livello su pannello di controllo ubicato in zona presidiata da un operatore capace di intervenire per risolvere l'anomalia; i dati registrati dovranno essere tenuti a disposizione degli enti di controllo per almeno un anno;

4.19) con riferimento al disegno numero 260189 (rev. 2) recante P&ID, il sistema di controllo dell'RTO deve essere in grado di **rilevare e registrare su supporto informatico, non modificabile da operatore**, con la **medesima scala temporale** delle registrazioni di cui al punto 4.18:

- a. tutti gli eventi di **allarme (I01)**, **l'arresto del bruciatore (I02)** e **l'arresto di tutto l'impianto (I03)**, corredati dalla causa dell'evento. In caso di accadimento di tali eventi il sistema di controllo deve, inoltre, prevedere l'attivazione automatica di un allarme acustico su pannello di controllo ubicato in zona presidiata da un operatore capace di intervenire per risolvere

l'anomalia;

- b. la **posizione della valvola FV-402** che presidia il condotto del by-pass di emergenza dell'RTO; tale valvola deve essere di tipologia OFF/ON (completamente chiusa-completamente aperta);
- c. lo **stato di funzionamento del ventilatore di processo V-401**(n° giri o potenza assorbita o altro parametro equivalente);
- d. la **portata di effluenti di processo** (segnale FIR400);
- e. la percentuale di **compensazione di aria esterna** (valvola FV-403) rispetto agli effluenti di processo.

4.20) In caso di eventi di guasto tali da comportare l'arresto dell'RTO e l'**apertura della valvola del condotto di by-pass (FV-402)** è consentita l'evacuazione degli effluenti da tale condotto per il tempo esclusivamente necessario a mettere in sicurezza l'RTO;

4.21) In caso di eventi di guasto tali da comportare l'**arresto dell'RTO**, fermo restando la procedura di emergenza di cui al punto 4.20), una volta messo in sicurezza il sistema di combustione e i relativi strumenti/tubazioni, gli effluenti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti dovranno essere obbligatoriamente trattati nelle torri scrubber, per il tempo strettamente necessario al ripristino di funzionalità dell'RTO. Al fine di garantire un adeguato tempo di contatto (maggiore di due secondi) nelle torri di lavaggio il gestore dovrà immediatamente disporre il fermo della sezione di trattamento chimico-fisico e contemporaneo divieto di trattamento di reflui particolarmente odorigeni nonché la riduzione della portata aspirata dalle sezioni di trattamento;

4.22) il gestore al fine di garantire il mantenimento di efficienza del funzionamento dell'RTO deve disporre periodiche procedure di verifica e controllo degli organi e componenti dell'impianto (bruciatore, ventilatori, pressostati, valvole di regolazione del gas, valvole di inversione del flusso tra le torri, sensori di temperatura e pressione, etc.) almeno con la cadenza consigliata dal costruttore; deve inoltre garantire la costante presenza a magazzino dei componenti di ricambio più critici.

4.23) gli eventi di cui al punto 4.22) nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'RTO dovranno essere registrati entro la fine della giornata in cui sono avvenuti nel registro di cui al successivo punto 4.31)

TORRI DI LAVAGGIO AD UMIDO -SCRUBBER

4.24) Le torri di lavaggio devono essere dotate di idonea strumentazione per la misura dei parametri di processo e di un sistema di dosaggio automatico dei reagenti nelle soluzioni di lavaggio, come indicato negli elaborati progettuali allegati alla nota del 30/10/2017 di prot. C.M.T. n. 129879. Se non già presente, le pompe di ricircolo a servizio degli scrubber dovranno essere dotate di un sistema di allarme **acustico** che segnali eventuali interruzioni di funzionamento;

4.25) con cadenza almeno mensile il gestore dovrà effettuare la verifica di taratura dei pH-metri e redox-metri nonché una verifica generale di funzionalità di tutti i dispositivi di controllo e di flusso dell'abbattimento ad umido.

FILTRI A CARBONE ATTIVO

4.26) I filtri a carbone attivo devono possedere le caratteristiche riportate nella documentazione progettuale depositata agli atti dell'Ente Scrivente, con particolare riferimento al tempo di permanenza ed alla velocità di attraversamento. Per evitare il desorbimento delle sostanze inquinanti adsorbite, la temperatura degli effluenti gassosi in ingresso ai filtri non deve essere superiore a 45 °C e l'umidità relativa deve essere inferiore al 60%;

4.27) i carboni attivi devono essere sostituiti con idonea frequenza in funzione del tipo di carbone e del carico inquinante rilevato nei campionamenti periodici, tenendo conto che la capacità massima di assorbimento del carbone è pari a 15 kg sostanze adsorbite/100 kg carbone;

4.28) il gestore deve compilare e rendere disponibile agli Organi di Vigilanza e Controllo un registro dedicato per ciascun adsorbitore a carboni attivi sul quale dovrà essere riportata la data di sostituzione, la quantità e la tipologia di carbone attivo di volta in volta sostituita. Tali registri dovranno essere conservati in stabilimento per almeno tre anni, insieme alle fatture di acquisto aventi rilevanza per la normativa fiscale delle nuove cariche di carbone attivo.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

4.29) In caso di guasto, malfunzionamento o interventi di manutenzione programmata dell'RTO, il gestore deve provvedere a mettere in atto nel tempo tecnico più breve possibile le seguenti:

- comunicazione all'Ente Scrivente e all'ARPA Dipartimento di Torino circa: la tipologia di avaria/guasto, interventi messi in atto per il ripristino di funzionamento e delle tempistiche previste per la sua risoluzione;
- immediata sospensione delle attività di stabilimento le cui emissioni afferiscono all'RTO e rimodulazione delle portate aspirate da quelle sezioni di stabilimento che non possono essere sospese (ad. es. impianto CFB), tenendo conto della necessità di garantire comunque la captazione ed il trattamento nelle torri di lavaggio di tali effluenti;
- comunicazione all'Ente scrivente e all'ARPA Dipartimento di Torino dell'avvenuta risoluzione dell'evento e del ripristino delle normali condizioni di esercizio;

4.30) in caso di guasto, malfunzionamento o interventi di manutenzione programmata degli altri impianti di abbattimento a servizio dell'installazione tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione, il gestore deve provvedere a mettere in atto nel tempo tecnico più breve possibile le seguenti azioni:

- comunicazione all'Ente scrivente e all'ARPA Dipartimento di Torino circa: la tipologia di avaria/guasto, interventi messi in atto per il ripristino di funzionamento e delle tempistiche previste per la sua risoluzione
- interruzione o rimodulazione delle attività di stabilimento per evitare o, ove ciò non sia tecnicamente possibile ridurre, le emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione;
- comunicazione all'Ente scrivente, ARPA Dipartimento di Torino e Comune di Torino dell'avvenuta risoluzione dell'evento e del ripristino delle normali condizioni di esercizio.

REGISTRAZIONI

4.31) il gestore deve annotare su apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui all'appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. gli

eventi di interruzione del normale funzionamento dell’RTO e degli altri presidi di abbattimento a servizio dell’installazione e le attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva. Tale registro deve essere conservato presso l’installazione a disposizione degli Organi di Vigilanza e controllo.

QUADRO EMISSIONI

PUNTO DI EMISSIONE	PROVENIENZA	PORTATA m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa	TIPO DI SOSTANZA INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		FREQUENZA AUTOCONTROLLI	IMPIANTO ABBATTIMENTO	ALTEZZA DAL SUOLO m	NOTE
				mg/m ³ a 0°C e 0.101 MPa	Kg/h				
S2	Linea Fusti - scolatura, scatenatura, prelevaggio e lavaggio	10000	Polveri totali	10	0,100	T	ABBATTITORE AD UMIDO	10	
			C.O.T.	---	0,100	T			
6	Caldaia a gasolio di processo	2800	Polveri totali	10	0,028	A		7	I valori limite si riferiscono al 3% di O ₂ presente nei fumi anidri in condizioni normalizzate
			CO	100	0,280	A			
			NO _x (come NO ₂)	120	0,336	A			
			SO _x (come SO ₂)	200	0,560	A			
E2	Motore cogenerativo alimentato a biogas		Polveri totali	10					I valori limite si riferiscono al 5% di O ₂ presente nei fumi anidri in condizioni normalizzate
			CO	500					
			NO _x (come NO ₂)	450					
			HCl	10					
			HF	2					
			C.O.T.	150					

PUNTO DI EMISSIONE	PROVENIENZA	PORTATA m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa	TIPO DI SOSTANZA INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		FREQUENZA AUTOCONTROLLI	IMPIANTO ABBATTIMENTO	ALTEZZA DAL SUOLO m	NOTE
				mg/m ³ a 0°C e 0.101 MPa	Kg/h				
C	Caricamento serbatoio calce	2000	Polveri totali	10	0,020	N	FILTRO A MANICHE	12	
S3	Cabine scolatura fusti a vapore	2000	C.O.T.	---	0,100	T	CARBONI ATTIVI	9	
11B	Captazioni ambientali della baia di carico	8000	C.O.T.	20	0.160	I + A	ABBATTIMENTO AD UMIDO SCRUBBER A TRE STADI	11	
	Impianto anaerobico (UASB)		NH ₃	15	0.120	I + A			
	Sfiati dei serbatoi di reazione "Trattamento cianuri"		H ₂ S	2	0.016	I + A			
12	Captazioni ambientali del locale chimico fisico	10000	C.O.T.	20	0.200	I + A	ABBATTITORE AD UMIDO (SCRUBBER A TRE STADI)	11	
			NH ₃	15	0.150	I + A			
			H ₂ S	2	0.020	I + A			

PUNTO DI EMISSIONE	PROVENIENZA	PORTATA m ³ /h a 0°C e 0,101 MPa	TIPO DI SOSTANZA INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		FREQUENZA AUTOCONTROLLI	IMPIANTO ABBATTIMENTO	ALTEZZA DAL SUOLO m	NOTE
				mg/m ³ a 0°C e 0.101 MPa	Kg/h				
14	Captazioni ambientali del biologico Linea fanghi	8000	C.O.T.	20	0.160	I + A	ABBATTITORE AD UMIDO (SCRUBBER A TRE STADI) + DEODORIZZATORE AD OZONO + ABBATTITORE A SECCO	11	
			NH ₃	15	0.120	I + A			
			H ₂ S	2	0.016	I + A			
15	Impianto chimico- fisico, impianto biologico (emissioni concentrate), parco serbatoi nuovo e vecchio Evaporatore Serbatoi Fento e Riduzione cromati	12000 (progetto)	Polveri totali	5	0.060	I	ABBATTITORE AD UMIDO (SCRUBBER A DUE STADI) + FILTRO A COALESCENZA + POST COMBUSTORE TERMICO RIGENERATIVO A 3 CAMERE (RTO)	11	La frequenza di autocontrollo del parametro PCDD/PCDF è annuale per i primi tre anni successivi alla messa in esercizio e successivamente quadiennale
			COTNM	20	0.240	I + A			
			NO _x	150	1.800	I + A			
			CO	100	1.200	I + A			
			PCDD/PCDF	-----	-----	I + A/T			
15 bis	Impianto biologico (emissioni concentrate), parco serbatoi nuovo e vecchio – emergenza per blocco RTO	8500 max	Polveri totali	5	0.043	<u>per fermate dell'RTO di previsione superiore a 15 giorni</u> un campionamento per tutti i parametri indicati entro 7 giorni dalla comunicazione di cui al punto 4.29,	ABBATTITORE AD UMIDO (SCRUBBER A DUE STADI)	10	
			COT	50	0.425				
			NH ₃	15	0.128				
			Composti solforici (come H ₂ S)	5	0.043				

N=nessuno, I= iniziale, A= annuale, T= triennale